

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2612)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1967
(V. Stampato n. 4520)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(BOSCO)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**e col Ministro della Sanità
(MARIOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1967*

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, concernente il contributo straordinario dello Stato per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 31 ottobre 1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, con un contributo straordinario dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la sanità;

DECRETA:

Art. 1

A favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali — Gestione assistenza sanitaria, della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano è concesso, a carico dello Stato, per concorso al ripianamento delle relative gestioni, un contributo straordinario complessivo di lire 476.000 milioni da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1967	L.	82.800.000.000
1968	»	160.000.000.000
1969	»	233.200.000.000

Il contributo relativo al 1967 sarà erogato, agli enti di cui al precedente comma, nelle seguenti misure:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	L.	59.800.000.000
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	»	17.000.000.000
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali	»	5.000.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	»	535.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	»	465.000.000

Il contributo relativo al 1968 sarà erogato nelle seguenti misure:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	L.	110.000.000.000
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	»	35.000.000.000
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali	»	13.000.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	»	1.070.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	»	930.000.000

Con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, il contributo relativo al 1969 sarà ripartito tra gli enti di cui al primo comma del presente articolo in proporzione ai rispettivi disavanzi patrimoniale accertati al 31 dicembre 1967, tenuto conto delle somme già erogate in applicazione del presente decreto-legge e, comunque, nei limiti delle somme indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2

A decorrere dall'anno finanziario 1968, il contributo dello Stato a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, previsto, rispettivamente dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 29 giugno 1961, n. 576, dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, e dall'articolo 38, lettera *a*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è aumentato di un contributo integrativo di lire 1.500 annue per ogni unità assistibile.

Il contributo integrativo dello Stato, di cui al precedente comma, è erogato fino alla concorrenza complessiva annua di lire 18.000.000.000.

Qualora il fabbisogno complessivo per le erogazioni dei contributi integrativi posti a carico dello Stato, per ciascun coltivatore diretto, artigiano ed esercente attività commerciali e familiare assistibile, superi la somma di lire 18.000.000.000, la misura unitaria del contributo integrativo è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il predetto importo globale di lire 18.000.000.000 per il numero complessivo degli assistibili.

È abolito il limite massimo di lire 4.000.000.000 previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3

Il prontuario terapeutico compilato e tenuto aggiornato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è valido per tutti gli istituti ed enti tenuti ad erogare in forma diretta le prestazioni farmaceutiche ai propri assistiti.

Art. 4

Gli enti mutualistici sono autorizzati a stipulare convenzioni con le Amministrazioni ospedaliere per il coordinamento delle attività di interesse comune, con particolare riguardo agli accertamenti diagnostici praticati anteriormente al ricovero ospedaliero, e ciò anche attraverso una migliore utilizzazione ai fini assistenziali mutualistici delle attrezzature ospedaliere.

Art. 5

Presso il Ministero della sanità è costituita una Commissione con il compito di approvare, previo parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica competente per territorio integrato per lo scopo da un rappresentante degli enti mutualistici e da un membro designato dalla Federazione italiana delle Associazioni regionali ospedaliere, le deliberazioni concernenti variazioni in aumento alla misura delle rette ospedaliere, nonché i bilanci degli enti ospedalieri che espongono una situazione deficitaria.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, è presieduta dal Ministro per la sanità o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato ed è composta da un presidente di sezione della Corte dei conti e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità.

Per ciascuno dei rappresentanti suddetti, sarà nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Alle spese relative al funzionamento della Commissione si provvede con i fondi iscritti al capitolo n. 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 6

I Consigli di amministrazione degli Enti pubblici di assistenza di malattia non possono adottare deliberazioni comportanti nuove o maggiori spese quando non siano assistite da congrua copertura finanziaria.

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per la erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 si provvede con le disponibilità del fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

All'onere derivante per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, si fa fronte, per l'importo di lire 18.000.000.000 relativo all'anno finanziario 1968, mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1967.

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI —
PIERACCINI — COLOMBO —
MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE